

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-4249 del 02/11/2016
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. SOCIETA' AGRICOLA SAVIO S.S. DI RUSTICALI PAOLO & C. con sede legale in Cesena, Via Viola di Martorano n. 517. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di produzione di mangimi per animali di allevamento sito nel Comune di Cesena, Via Viola di Martorano n. 517
Proposta	n. PDET-AMB-2016-4367 del 02/11/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	ROBERTO CIMATTI

Questo giorno due NOVEMBRE 2016 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, ROBERTO CIMATTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. SOCIETA' AGRICOLA SAVIO S.S. DI RUSTICALI PAOLO & C. con sede legale in Cesena, Via Viola di Martorano n. 517. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di produzione di mangimi per animali di allevamento sito nel Comune di Cesena, Via Viola di Martorano n. 517.

IL DIRIGENTE

Vista la sottoriportata relazione del Responsabile del Procedimento

Visto il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 "*Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35*";

Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

Vista la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*";

Vista la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 "*Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13 del 2015*";

Vista la delibera del Direttore Generale di Arpa n. 99/2015 "*Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015*";

Atteso che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;

Vista la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

Viste le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 152/06 "*Norme in materia ambientale*" e s.m.i.;
- D.G.R. n. 960 del 16 giugno 1999;
- D.G.R. n. 2236/09 e s.m.i.;
- L. 26 ottobre 1995, n. 447;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 29/12/2015, acquisita al Prot. Unione 53311 e da Arpae al PGFC/2016/332 del 12/01/2016, da **SOCIETA' AGRICOLA SAVIO S.S. DI RUSTICALI PAOLO & C.** nella persona del Sig. Paolo Rusticali, in qualità di Socio, con sede legale in Comune di Cesena, Via Viola di Martorano n. 517, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di produzione di mangimi per animali di allevamento sito nel Comune di Cesena, Via Viola di Martorano n. 517, comprensiva di:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- valutazione di impatto acustico;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda e depositata agli atti d'Ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento del 29/02/2016 Prot. Unione 8297, acquisita da Arpae al PGFC/2016/2774, formulata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., con contestuale indizione della Conferenza di Servizi;

Visto che con Nota di Arpae PGFC/2016/4904 del 07/04/2016 è stata convocata la Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art. 4 comma 7 del D.P.R. 59/2013;

Atteso che la Conferenza dei Servizi, nella seduta del 14/04/2016, valutata la documentazione agli atti, ha svolto le valutazioni rispetto alle singole autorizzazioni settoriali, come segue:

- in merito alle emissioni in atmosfera ha richiesto documentazione integrativa;
- in merito all'impatto acustico, il Comune di Cesena con Nota Prot. Com.le 5485/466 del 15/01/2016 acquisita da Arpae al PGFC/2016/675 ha comunicato quanto segue: *“Vista la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale, pratica AUA n. 184/AUA/2015, in cui è stata allegata una Dichiarazione Sostitutiva dell'Atto di Notorietà, datata 23 dicembre 2015 e redatta dal Legale Rappresentante della Soc. Agr. SAVIO Società Semplice PAOLO RUSTICALI, ove si dichiara che l'attività non utilizza macchinari o impianti rumorosi e non induce aumenti significativi dei flussi di traffico, si prende atto di tale Dichiarazione in merito all'impatto acustico”*
- ha ritenuto di aggiornarsi a seguito del ricevimento della documentazione integrativa in materia di emissioni in atmosfera;

Dato atto che con Nota di Arpae PGFC/2016/6489 del 02/05/2016 è stata richiesta la documentazione integrativa sulla base degli esiti della Conferenza di Servizi;

Atteso che in data 14/04/2016 e 11/05/2016 la ditta ha trasmesso al SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio documentazione integrativa volontaria acquisita ai Prot. Unione 15155 e 19991 e da Arpae ai PGFC/2016/5758 e PGFC/2016/7574 contenente anche la richiesta di comprendere nell'Autorizzazione Unica Ambientale l'autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale;

Dato atto che, a seguito della suddetta richiesta, il SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio con Nota Prot. Unione 24090 del 10/06/2016 acquisita da Arpae al PGFC/2016/8672, ha dato comunicazione di riavvio del procedimento ai sensi della L. 241/90 e s.m.i.;

Considerato che in data 07/06/2016 la Ditta ha trasmesso al SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio le integrazioni in materia di emissioni in atmosfera richieste in sede di Conferenza di Servizi, acquisite al Prot. Unione 25550 e da Arpae al PGFC/2016/8591;

Visto che con Nota di Arpae PGFC/2016/9246 del 21/06/2016 è stata convocata la Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art. 4 comma 7 del D.P.R. 59/2013;

Atteso che la Conferenza dei Servizi, nella seduta del 28/06/2016, valutata la documentazione agli atti e la documentazione integrativa pervenuta, ha svolto le valutazioni conclusive rispetto alle singole autorizzazioni settoriali, come segue:

- in merito alle emissioni in atmosfera ha espresso parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera condizionato al rispetto di limiti e prescrizioni come riportati in allegato al presente provvedimento;
- in merito allo scarico di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale, il Comune di Cesena ha rilasciato Atto n. 13863 del 24/05/2016 (Prot. Com.le 55183/338 del 24/05/2016), acquisito da Arpae al PGFC/2016/8073;
- ha espresso parere favorevole all'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale nel rispetto delle prescrizioni come riportate in allegato al presente provvedimento;

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dai responsabili dei sottoelencati endoprocedimenti, depositate agli atti d'Ufficio:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.: Rapporto Istruttorio acquisito in data 10/10/2016;
- autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale: "*BENESTARE N. 13863 del 24/05/2016 per lo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali*" Prot. Com.le 55183/338 del 24/05/2016 a firma del Dirigente del Settore Tutela Ambiente e Territorio del Comune di Cesena, corredato da apposita planimetria di riferimento, acquisito al PGFC/2016/8073 del 27/05/2016;

Dato atto che le motivazioni, condizioni e prescrizioni contenute nelle conclusioni istruttorie sopra richiamate, sono riportate nell'**ALLEGATO A** e nell'**ALLEGATO B e relativa Planimetria**, parti integranti e sostanziali del presente atto;

Dato atto che il presente provvedimento sostituisce il seguente titolo abilitativo la cui efficacia cessa a decorrere dal rilascio del presente atto:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera n. 637 del 06/12/05 prot. n. 57217/05 del Dirigente del Servizio Ambiente e Sicurezza del Territorio della Provincia di Forlì-Cesena rilasciata a Az. Agr. Savio s.s. di Rusticali & C.;

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/2013, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore di **SOCIETA' AGRICOLA SAVIO S.S. DI RUSTICALI PAOLO & C.**, che sarà rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio;

Precisato che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpa, al Comune di Cesena ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

Atteso che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti il rapporto istruttorio reso da Elmo Ricci e Cristian Silvestroni e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. Di **adottare**, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore di **SOCIETA' AGRICOLA SAVIO S.S. DI RUSTICALI PAOLO & C.** (C.F./P.IVA 00855430401) con sede legale in Cesena, Via Viola di Martorano n. 517, per lo **stabilimento di produzione di mangimi per animali di allevamento sito nel Comune di Cesena, Via Viola di Martorano n. 517.**

2. Il presente atto **sostituisce** i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- **autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.;**
- **autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale.**

3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'**ALLEGATO A** e nell'**ALLEGATO B e relativa Planimetria**, parti integranti e sostanziali del presente atto ;

4. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data

di rilascio da parte del SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio e potrà esserne richiesto il rinnovo alla scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013;

5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013;

6. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae ed al Comune di Cesena ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

7. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.

8. Di dare atto che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

9. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Elmo Ricci, Cristian Silvestroni e Cristina Baldelli attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP dell'Unione Comuni Valle del Savio per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad AUSL ed al Comune di Cesena per il seguito di rispettiva competenza.

Il Dirigente Responsabile
della Struttura Autorizzazioni e Concessioni
di Forlì-Cesena
(Arch. Roberto Cimatti)

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSE

Lo stabilimento era autorizzato alle emissioni in atmosfera con atto n. 637 del 06/12/05 prot. n. 57217/05, rilasciato ai sensi del previgente D.P.R. 203/88 ed in scadenza al 31/12/15 ai sensi dell'art. 282 comma 1 lettera c) del DLgs 152/06 e smi. Con l'istanza di AUA in oggetto viene richiesta l'autorizzazione ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e smi con modifiche relative alla dismissione dell'allevamento suini ed alla diminuzione dei quantitativi di materie prime. Con richiesta del 16/02/2015 il responsabile dell'endoprocedimento ha richiesto, ai sensi di quanto stabilito al punto 3 della D.G.R. 960/99, ad Arpae Sezione Provinciale di Forli-Cesena una relazione tecnica istruttoria complessiva di tutte le emissioni dello stabilimento.

La Conferenza di Servizi nella seduta del 14/04/16 ha ritenuto necessario richiedere documentazione integrativa circa le emissioni in atmosfera. In data 09/06/16 il SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio ha inoltrato la documentazione trasmessa dalla Ditta in data 01/06/16.

La Conferenza di Servizi nella seduta del 28/06/16, preso atto della relazione tecnica istruttoria di Arpae Sezione Provinciale di Forli-Cesena consegnata nella medesima seduta, ha svolto le seguenti valutazioni relativamente alle emissioni in atmosfera:

EMISSIONE E13 RICAMBIO ARIA PER AMBIENTI DI LAVORO. All'emissione non si applica il Titolo I della parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e smi, in quanto derivante da sfiato e ricambio d'aria esclusivamente adibito alla protezione e alla sicurezza degli ambienti di lavoro.

EMISSIONE E9 SILOS N° 9 E 10 - MANGIMI MEDICATI. L'attività è individuata al Punto 4.1.1 "Sbarco, scarico, carico, movimentazione e conservazione di prodotti di vario tipo sotto forma di materiale particellare" dei Criteri CRIAER, approvati con Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente n. 4606 del 04/06/99 (che stabilisce il valore limite di 20 mg/Nmc di Polveri) e all'Allegato 4.20 "Molitura cereali con produzione non superiore a 1500 kg/g" della DGR 2236/09 e smi (che stabilisce il valore limite di 10 mg/Nmc di Polveri). Ai sensi di quanto stabilito al punto C.1 dell'Allegato 3A alla DGR 2236/09 e s.m.i., si applica il valore limite più restrittivo stabilito alla succitata DGR 2236/09 e smi.

Vista l'esigua portata dell'emissione che non garantisce l'effettuazione del campionamento conformemente alle norme UNI-EN 10169 e UNI-EN 13284, tenuto conto che è dotata di un impianto di abbattimento rispondente ai criteri della migliore tecnologia, non si prescrive l'obbligo dell'effettuazione dei controlli annuali.

I prodotti medicati possono essere stoccati solo nei silos n° 9 e n° 10 dal momento che sono gli unici silos interni i cui sfiati vengono convogliati all'esterno.

EMISSIONE E12 MULINO DI MACINAZIONE. L'attività è individuata al Punto 4.1.2 "Frantumazione, macinazione di prodotti vari" dei Criteri CRIAER (che stabilisce il valore limite di 20 mg/Nmc di Polveri) e al Punto 4.20 "Molitura cereali con produzione non superiore a 1500 kg/g" della DGR 2236/09 e smi, (che stabilisce il valore limite di 10 mg/Nmc di Polveri). Ai sensi di quanto stabilito al punto C.1 dell'Allegato 3A alla DGR 2236/09 e s.m.i., si applica il valore limite più restrittivo stabilito alla succitata DGR 2236/09 e smi.

Considerata la presenza di un impianto di abbattimento dotato di pressostato differenziale, come previsto dalla D.G.R. 960/99 punto 8.1, la Ditta è esentata dall'effettuazione degli autocontrolli annuali per il parametro Polveri, che saranno sostituiti dall'apposita annotazione sul registro della verifica mensile della funzionalità dell'impianto di abbattimento.

La Ditta, per la realizzazione dei lavori relativi alle emissioni E9 ed E12 (convogliamento all'esterno degli effluenti e installazione di impianto di abbattimento), intende presentare richiesta per un finanziamento previsto da un bando del PSR. Tale richiesta comporta che i lavori non

potranno iniziare fino al momento in cui sia stata accolta la domanda, che presumibilmente potrà avvenire solo tra circa 6 mesi, pertanto la stessa ha chiesto un congruo termine per la realizzazione degli impianti di abbattimento.

Tenuto conto che, il Rappresentante dell'AUSL ha ritenuto necessario che nel lasso di tempo intercorrente fra il rilascio dell'autorizzazione e la realizzazione degli interventi le emissioni E9 ed E12 vengano comunque convogliate all'esterno degli ambienti di lavoro, e delle esigenze manifestate dall'azienda, tali emissioni sono così disciplinate:

- entro un anno dal rilascio dell'AUA dovranno essere messi in esercizio gli impianti di abbattimento nella configurazione di progetto di cui alla nota della Ditta inoltrata con PEC del 09/06/16 dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio PGFC/2016/8591;
- fino alla decorrenza del termine di cui sopra le suddette emissioni dovranno essere convogliate all'esterno dell'ambiente di lavoro e in tale limitato periodo potranno essere considerate come emissioni diffuse.

Per le emissioni E9 ed E12 la Ditta dovrà provvedere alla messa in esercizio entro un anno dal rilascio dell'AUA e solo per l'emissione E12 dovrà provvedere alla effettuazione di 3 controlli in fase di messa a regime.

E1 Silos integratori n° 25.

E14 Coclea carico mangimi medicati

E15 Coclea carico mangimi

E16 Scarico materie prime

Si tratta di emissioni diffuse di polveri in atmosfera. Si prescrive l'utilizzo del filtro a calza ad imbuto proposto dalla Ditta e la regolare tenuta e manutenzione del dispositivo per ridurre la dispersione delle polveri nell'ambiente.

E2, E3, E4, Silos integratori n° 19, 20, 21

E5, E6, Silos cereali n° 6, 7

E7, E8, Silos fariniere n° 13, 16.

E10, E11, Silos mangimi n° 22, 23

Gli sfiati di questi silos (dotati di calza), che recapitano all'interno dei locali, non costituiscono emissioni in atmosfera, in quanto non recapitano all'esterno e pertanto non sono oggetto di autorizzazione ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.

La Conferenza di Servizi nella seduta del 28/06/16 ha espresso parere favorevole all'adozione della AUA con i limiti, le condizioni e le prescrizioni sopracitate relativamente alle emissioni in atmosfera.

Per le motivazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti, delle conclusioni della Conferenza di Servizi come riportate nel verbale delle sedute del 14/04/16 e 28/06/16, consente di autorizzare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 s.m. con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione, conservata agli atti, allegata all'istanza di AUA presentata al SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 29/12/2015 P.G.N. 53311, e successive integrazioni, per il rilascio della presente autorizzazione.

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA NON SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Nello stabilimento è presente la seguente emissione convogliata in atmosfera:

EMISSIONE N. E13 – ESTRATTORE MANGIMIFICIO

derivante da sfiato e ricambio d'aria esclusivamente adibito alla protezione e alla sicurezza degli

ambienti di lavoro, e pertanto, ai sensi dell'art. 272 comma 5 del D.Lgs.152/06, a tale emissione non si applica il Titolo I della parte Quinta del citato decreto.

D. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni convogliate in atmosfera** derivanti dalla attività di produzione di mangimi per animali di allevamento sono **autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite:**

EMISSIONE N. E9 – SILOS N.9 e 10 - MANGIME MEDICATO

Impianto di abbattimento: manica filtrante

Portata massima	20	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Durata	12	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri	10	mg/Nmc

EMISSIONE N. E12 – TRASFERIMENTO E MACINAZIONE CEREALI

Impianto di abbattimento: filtro a maniche + pressostato differenziale

Portata massima	2.400	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Durata	12	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri	10	mg/Nmc

2. Le **emissioni diffuse in atmosfera** di polveri derivanti dalla attività di produzione di mangimi per animali di allevamento sono **autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite:**

EMISSIONE N. E1 – SFIATO SILOS N. 25 INTEGRATORI

EMISSIONE N. E14 – COCLEA CARICO MANGIMI MEDICATI

EMISSIONE N. E15 – COCLEA CARICO MANGIMI

EMISSIONE N. E16 – TRAMOGGIA SCARICO MATERIE PRIME

Nello svolgimento delle operazioni sopra indicate, la Ditta dovrà utilizzare il filtro a calza ad imbuto e procedere alla sua periodica manutenzione al fine di ridurre la dispersione delle polveri nell'ambiente.

3. Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione indicati al precedente punto 1., i metodi di riferimento sono quelli indicati nel documento redatto da Arpa “*Prescrizioni tecniche attinenti i punti di prelievo ed il loro accesso – Metodi di campionamento e misura per le emissioni in atmosfera - Maggio 2011*”, disponibile sul sito www.arpae.emr.it (seguendo il percorso Arpae in regione/Forlì-Cesena/Informazioni per le imprese/Emissioni in atmosfera http://www.arpae.it/dettaglio_generale.asp?id=2944&idlivello=1650). Per l'effettuazione delle verifiche di cui sopra è necessario che i camini di emissione siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato nel documento sopracitato. La ditta dovrà adottare ogni provvedimento affinché l'accessibilità ai punti di misura sia tale da permettere lo svolgimento di tutti i controlli necessari e da garantire il rispetto delle norme di sicurezza di cui al documento sopracitato.

4. I prodotti medicati potranno essere stoccati solo nei silos n° 9 e n° 10.
5. **La Ditta deve provvedere alla messa in esercizio** degli impianti di cui alle **nuove emissioni E9** “Silos n° 9 e 10 – Mangime medicato” ed **E12** “Trasferimento e macinazione cereali” **entro un anno dalla data di rilascio della presente autorizzazione**; nel caso in cui la Ditta non proceda alla messa in esercizio di una o più emissioni, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge.
6. **Fino alla decorrenza del termine di cui sopra** le emissioni derivanti dagli sfiati dei silos 9 e 10 per il mangime medicato e derivanti dal trasferimento e macinazione dei cereali devono essere convogliate all'esterno dell'ambiente di lavoro e **solo in tale limitato periodo sono autorizzate come emissioni diffuse** ai sensi dell'art. 269 del DLgs 152/06 e smi.
7. La Ditta dovrà comunicare, tramite lettera raccomandata, fax o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), all'Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni ed all'Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena (PEC: aofc@cert.arpa.emr.it) e al Comune di Cesena la data di messa in esercizio degli impianti di cui alle **nuove emissioni E9 ed E12**, con un anticipo di almeno 15 giorni.
8. Entro 30 giorni a partire dalla data di messa in esercizio di cui sopra la ditta dovrà provvedere alla messa a regime degli impianti.
9. Dalla data di messa a regime degli impianti di cui all'**emissione E12** e per un periodo di 10 giorni la Ditta provvederà ad effettuare **almeno tre controlli** dell'emissione e precisamente uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno e uno in giorno intermedio scelto dalla ditta. **Entro un mese** dalla data dell'ultimo controllo la Ditta è tenuta a **trasmettere** tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all'Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni ed all'Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena (PEC: aofc@cert.arpa.emr.it), copia dei certificati analitici contenenti i dati relativi ai controlli effettuati.
10. Il controllo analitico periodico annuale alle **emissioni E12** è sostituito dall'installazione di un pressostato differenziale, in modo da rilevare eventuali avarie nell'impianto di abbattimento. I dati relativi alle ispezioni effettuate all'impianto di abbattimento, che dovranno avere una frequenza almeno mensile, trattandosi di filtro dotato di sistema di pulizia automatico ad aria compressa, devono essere annotate sul **registro** di cui al successivo **punto 11**. Dovrà essere effettuata periodica ed accurata manutenzione dei filtri, affinché siano mantenute nel tempo le caratteristiche di funzionamento.
11. Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell'Arpae competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale:
 - dovranno essere allegati e puntati i certificati analitici relativi ai controlli delle emissioni di messa a regime. Tali certificati dovranno indicare la data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni e le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi;
 - dovranno essere annotati i dati relativi alle ispezioni mensili effettuate all'impianto di abbattimento di cui alla **emissione E12**, così come richiesto al precedente **punto 10**.

SCARICO ACQUE REFLUE DOMESTICHE

PREMESSA

Esaminata la domanda della SOC. AGR. SAVIO SS DI RUSTICALI PAOLO & C. pervenuta al Comune di Cesena il 29/12/2015 (PG N 3119 del 12/01/2016) intesa ad ottenere l'Autorizzazione Unica Ambientale per lo scarico di ACQUE REFLUE DOMESTICHE provenienti dall'insediamento ubicato nel Comune di Cesena in via VIOLA DI MARTORANO n. 517

Visti:

- il vigente “Regolamento per gli scarichi di acque in fognatura di tipo bianca e di acque reflue domestiche non in fognatura” approvato con Del. C.C. n. 132 del 22/12/2014;
- il Decreto Legislativo n. 152 del 03/04/2006;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1053 del 9 giugno 2003 e successive modificazioni e aggiunte ed in particolare i limiti di accettabilità previsti dalle tabelle ad esse allegate;
- il D.P.R. n. 59 del 13/03/2013;
- fermo restando il rispetto da parte della ditta delle prescrizioni impartite dal CONSORZIO di BONIFICA della ROMAGNA;

CARATTERISTICHE

TITOLARE DELLO SCARICO:	SOC. AGR. SAVIO SS DI RUSTICALI PAOLO & C.
Ubicazione insediamento	VIA VIOLA DI MARTORANO N. 517
Tipologia di scarico:	Acque reflue domestiche
Ricettore dello scarico	SCOLO CONSORZIALE
Dimensionamento impianto	2 Abitanti Equivalenti
Impianto di trattamento:	FOSSA IMHOFF DA 5 P. E FILTRO BATTERICO DA 2 P

PRESCRIZIONI

ALLACCIAMENTO NON IN PUBBLICA FOGNATURA

L'immissione avviene nello SCOLO CONSORZIALE con le seguenti prescrizioni:

1. la realizzazione delle opere interne dovrà avvenire in esecuzione del progetto allegato alla domanda prodotta in data 29/12/2015;
2. le date di inizio e fine lavori riguardanti la realizzazione della rete fognaria ricadente in area privata, dovranno essere tempestivamente comunicate al Comune di Cesena – Settore Tutela Ambiente e Territorio al fine di permettere, in qualsiasi momento, il sopralluogo di verifica ed accertamento;
3. i lavori dovranno essere terminati entro i tempi riportate all'Art. 9 del “Regolamento per gli scarichi di acque in fognatura di tipo bianca e di acque reflue domestiche non in fognatura” del Comune di Cesena. Ad avvenuta ultimazione dei lavori il Titolare dello scarico consegna al Comune di Cesena la dichiarazione di conformità delle opere eseguite e redatta dal

tecnico incaricato, allegando il relativo disegno dello stato di fatto delle reti fognarie interne, dell'allacciamento eseguito e delle schede tecniche qualora modificati rispetto a quelle presentate in fase di progetto;

ATTIVAZIONE DELLO SCARICO

1. entro 30 giorni dalla presentazione della conformità, il presente provvedimento si considera tacitamente confermato se non si rilevano difformità evidenziate da accertamenti svolti a campione e comunicate al Titolare dello scarico unitamente alle prescrizioni e alla tempistica per l'adeguamento, pena la decadenza del benestare allo scarico;
2. con la presente si rilascia benestare anche allo scarico delle acque meteoriche nei fossi poderali;
3. il Titolare dello scarico deve:
 - effettuare un'adeguata e costante gestione e manutenzione della rete fognante e dei relativi impianti con idonei interventi ed attrezzature. I documenti comprovanti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei fanghi, che dovranno essere effettuati con cadenza massima annuale, dovranno essere conservati presso la sede dell'azienda a disposizione degli organi di vigilanza;
 - osservare le norme del "Regolamento per gli scarichi di acque in fognatura di tipo bianca e di acque reflue domestiche non in fognatura" che qui si intendono tutte richiamate;
 - adottare tutte le misure necessarie per evitare un aumento, anche temporaneo, dell'inquinamento e tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni delle acque reflue nel corpo recettore onde impedire esalazioni moleste e sviluppo di insetti;
 - notificare al Comune ogni diversa destinazione dell'insediamento nonché qualsiasi modifica che interferisca sullo scarico.
4. il verificarsi di eventuali malfunzionamenti della rete fognaria per cause riconducibili alla mancata applicazione delle norme tecniche contenute nel "Regolamento per gli scarichi di acque in fognatura di tipo bianca e di acque reflue domestiche non in fognatura", non potranno in alcun modo essere addebitati alla responsabilità del Comune.

Per tutto quanto non previsto nel presente provvedimento troveranno applicazione le norme generali, Regionali, Comunali.

Il Comune si riserva di disporre, in qualsiasi momento:

- a) ispezioni e verifiche all'impianto interno di fognatura;
- b) la revoca del presente provvedimento per violazione delle norme vigenti o delle prescrizioni impartite, qualora le ispezioni dell'organo di controllo accertino il mancato rispetto dei parametri di Legge.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.